



## COMUNE DI PISA

Allegato 1

### **BANDO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Direzione 7 "Sociale – Disabilità - Politiche della Casa -Servizi Educativi"**

#### **Visto:**

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- la vigente Legge Regione Toscana del 2 giugno 2019 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98. Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 24/07/2025 avente ad oggetto "Contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 11 L. 431/1998. Criteri di accesso e ripartizione del Fondo e di adozione del bando 2025";
- il proprio atto dirigenziale con il quale si approva il presente bando ed i suoi allegati;

#### **RENDE NOTO**

che dal **31/07/2025 p.v.** e fino al **30/09/2025**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso al contributo a integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025 tramite il **Servizio on line del Comune di Pisa**, dalla pagina [www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canoni-di-locazione](http://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canoni-di-locazione), secondo le modalità previste dal presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse stanziare per il finanziamento dell'intervento. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2025 o dalla data d'inizio effettivo del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2025, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto.

#### **Art. 1 – Requisiti e condizioni per l'accesso al bando.**

**A pena di esclusione, il titolare di un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo** può partecipare al presente bando ove sia in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti **alla data di presentazione della domanda**:

- 1) cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Pisa e precisamente nell'immobile oggetto del contratto di locazione per cui si chiede il contributo;
- 3) con "**titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo**" si intende che il richiedente sia direttamente intestatario di contratto di locazione di un immobile a uso abitativo, sia esso un alloggio di proprietà privata (sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 "abitazione di tipo signorile", A/8 "ville" e A/9 "castelli o palazzi con pregi artistici o storici") o pubblica (sono esclusi gli alloggi ERP e gli alloggi di edilizia agevolata), adibito a sua abitazione principale, corrispondente alla sua residenza anagrafica. L'atto, stipulato ai sensi di legge, deve essere regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, fatta salva l'adesione all'opzione del regime di cedolare secca (art. 3 D.Lgs. 23/2011). Non sono ammessi contratti ad uso foresteria e quelli stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998). E' facoltà del Comune di Pisa di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammissibili le domande presentate da soggetti che



## COMUNE DI PISA

abbiano diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 L. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988), a seguito del decesso dell'intestatario o di separazione legale dal coniuge e che dimostrino di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo;

4) il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo familiare anagrafico **non devono essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km** dal Comune di Pisa. Tale distanza è calcolata sulla tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è da considerarsi inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;

5) il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo familiare anagrafico **non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi**, ubicati sul territorio italiano o all'estero (ivi compresi quelli per cui ricorre la situazione di sovraffollamento), **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00** calcolato rispettivamente **alla luce dei parametri IMU e IVIE** (Imposta Valore Immobili all'Estero), ad eccezione che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune di Pisa può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

6) Le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano e quindi è possibile partecipare al presente bando, quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia unico per ciascuna fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del codice di procedura civile.

**Possono partecipare** al bando anche i soggetti **titolari di diritti** reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia **superiore a € 25.000,00, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica** e sempre se in possesso degli altri requisiti previsti dal bando;

7) titolarità di un **patrimonio mobiliare** del nucleo familiare **non superiore a € 25.000,00**, calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la rispettiva scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dalla attestazione ISEE;

8) titolarità di un **patrimonio complessivo** del nucleo familiare **non superiore a € 40.000,00**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare (dichiarato a fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti del valore di ciascuna componente come sopra indicato;

9) possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti:

- **un valore ISE** (Indicatore di Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, **non superiore ad € 32.456,72**, così come aggiornato annualmente nella misura del 75% alla luce della variazione ISTAT dei prezzi al consumo ed un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivale) **non superiore a € 16.500,00** (limite per l'accesso ERP);

Per determinare l'inserimento nelle rispettive fasce di contributo, è necessario che risultino valore ISEE, ISE e incidenza canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**"FASCIA A"**: valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 pari ad € 16.033,42 ed incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**"FASCIA B"**: valore ISE compreso tra l'importo di € 16.033,42 e l'importo di € 32.456,72 e inoltre incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00;



## COMUNE DI PISA

Se il richiedente dichiara un **valore ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo** stabilito per l'anno 2025 dal contratto di affitto, potrà essere ammesso al contributo solo ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- **assistenza economica** per il pagamento dei ratei d'affitto anno 2025 da parte del **Servizio Sociale Territoriale** della Società della Salute Area Pisana. Tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente nel modulo on line e sarà oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio Politiche della Casa ai sensi del disposto D.P.R. 445/2000;

- **autocertificazione compilata e sottoscritta da parte di un soggetto terzo, relativa al sostentamento economico dato per consentire al richiedente il regolare pagamento delle mensilità dei canoni d'affitto anno 2025.** Il richiedente che riceve un aiuto economico da parte di una persona fisica, oltre a compilare gli specifici campi nella domanda on line con i dati anagrafici del sostentatore dovrà allegare l'apposito modello di dichiarazione a firma del suddetto con l'indicazione precisa dell'ammontare annuo dell'aiuto economico dato, il suo reddito debitamente documentato e copia del suo documento di identità. L'importo risultante dai redditi presentati dal sostentatore dovrà essere adeguato rispetto all'ammontare del sostegno economico da lui prestato al richiedente a titolo di aiuto al pagamento dei canoni di affitto anno 2025. Nel caso di aiuto economico proveniente da un ente o associazione, la dichiarazione di sostentamento dovrà essere resa dal Legale Rappresentante;

- **verifica da parte dell'ufficio Politiche della casa del reddito** rilevabile da modello DSU tale **da giustificare comunque il pagamento del canone annuo 2025.**

Nel caso in cui il soggetto richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non rientrino ai punti sopra elencati ma siano percettori di fonti di reddito non dichiarabili ai fini ISEE con capienza economica sufficiente al pagamento del canone annuo, devono dichiarare la loro tipologia e il loro ammontare annuo nello spazio appositamente predisposto della "Schermata 10. Ise zero" della domanda on line, scegliendo l'opzione nel menu' a tendina "di avere ISE zero o ISE inferiore al canone di locazione dell'alloggio 2025 e di percepire fonti di reddito non dichiarabili ai fini dell'attestazione ISEE".

**La documentazione e le dichiarazioni di cui sopra devono essere caricate nel modulo di domanda on line nella "Schermata 10. ISE zero", a pena di esclusione dalla graduatoria provvisoria 2025.**

**L'attestazione ISEE deve riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico**, come indicato all' art. 2 del presente bando e non deve contenere annotazioni di difformità e/o omissioni. **Il Comune di Pisa verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato a fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, facendo salve le eccezioni previste dalla normativa ISEE.** Per gli studenti universitari che facciano richiesta di contributo, l'attestazione ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui risultano fiscalmente a carico. **Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente non fosse ancora in possesso di l'attestazione ISEE valida, sarà possibile allegare la ricevuta di presentazione della DSU rilasciata dal Centro di Assistenza Fiscale o dal sistema informativo dell'INPS.**

In attuazione del vigente punto 3.2 dell'allegato A) della deliberazione Giunta Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025, **nessun componente del nucleo familiare deve aver usufruito nel corso dell'anno 2025, di altro beneficio pubblico da qualunque ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo e per lo stesso periodo temporale previsto all'art. 1 del presente bando (es. Giovani Sì, agevolazioni universitarie per il pagamento dell'affitto, morosità incolpevole).** Il contributo di cui alla L. 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione difatti non può essere con questi cumulato. **Nel caso di concessione da parte della Società della Salute Area Pisana di benefici economici erogati nel corso dell'anno 2025 a sostegno dei canoni dell'affitto, il contributo anticipato dalla suddetta sarà oggetto di rimborso mentre al vincitore verrà pagata l'eventuale differenza. Il contributo non è cumulabile con la quota B dell'assegno di inclusione (ADI),** istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il canone di locazione è quello risultante dal contratto di affitto regolarmente registrato, al netto di eventuali oneri accessori (*spese condominiali, utenze, tasse/imposte, ecc.*). Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando in essa solo la quota di canone annuo a proprio carico.

L'accettazione da parte del nucleo di un alloggio ERP in corso d'anno 2025 è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità del medesimo. L'erogazione del contributo a favore di soggetti facenti parte di nuclei



## COMUNE DI PISA

familiari presenti nelle vigenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP non pregiudica la loro posizione nelle suddette.

10) i cittadini che non dichiarino nel modulo on line di avere residenza fiscale in Italia, devono allegare alla domanda on line, certificazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine, attestante il loro stato reddituale e il loro patrimonio mobiliare e immobiliare all'estero (cioè diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o quote di immobili all'estero detenute dai maggiorenni appartenenti al nucleo familiare). Sono fatti salvi i seguenti casi:

- possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, risultante da documento in corso di validità;
- esistenza di una convenzione internazionale tra il proprio paese di appartenenza e l'Italia, che esclude la presentazione di certificazione/attestazione di non titolarità di redditi e di beni mobili e/o immobili all'estero. (allegare la dichiarazione dell'autorità estera);
- dichiarazione resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera di trovarsi nell'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza (allegare dichiarazione dell'ambasciata/consolato);
- presentazione all'organo competente della richiesta di certificazione/attestazione di suddetta documentazione fiscale qualora non sia stata ottenuta entro i 30 gg successivi e comunque entro il termine di scadenza del bando (allegare propria richiesta inoltrata all'ambasciata/consolato). Il richiedente dovrà comunque inoltrare suddetta documentazione agli uffici comunali, una volta in proprio possesso e comunque non oltre il termine per la presentazione delle opposizioni.

### **Art. 2 – Nucleo familiare.**

Per *nucleo familiare* si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che alla data di partecipazione al presente bando risultano essere componenti di una stessa famiglia anagrafica ex art. 3 del DPCM n.159 del 05/12/2013, anche se non legati da vincoli di parentela. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge o dal provvedimento giudiziale; una semplice separazione di fatto non comporta una variazione del nucleo anagrafico.

### **Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti e controlli sulle dichiarazioni.**

**I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.** Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione per le dichiarazioni previste nella domanda, ove sia ammessa dalla legge. **L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli sulla loro veridicità, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.** Ai sensi dell'art. 43 del suddetto D.P.R. *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che siano attestati in documenti già in loro possesso o che le suddette sono tenute a certificare. In luogo di tali atti e certificati, gli enti sono tenuti a acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente, degli elementi indispensabili per il loro reperimento, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.* Nel caso di documenti, certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, questi dovranno essere corredati da firma legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. A tali atti, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana di cui sia certificata la conformità al testo originario dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati da un'autorità diplomatica o consolare estera nello stato italiano e a valere in esso, sono legalizzate a cura delle Prefetture. Ai sensi dell'art. 9 dell'allegato A) della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025, **il Comune di Pisa effettua i controlli circa la verifica dell'avvenuto pagamento dei ratei d'affitto anno 2025 da parte dei beneficiari. Il Comune di Pisa si riserva anche di trasmettere alla Guardia di Finanza gli elenchi dei nominativi degli aventi diritto al beneficio per i quali, a seguito di controllo, reputi necessaria una più attenta valutazione delle dichiarazioni rese e qualora le stesse presentino contenuti mendaci, fatte salve le specifiche sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.** Nel caso di erogazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione anno 2025 sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione procederà al recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite.



## COMUNE DI PISA

### **Art. 4- Modalità e termine di presentazione della domanda.**

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere **presentata solo tramite il Servizio on line del Comune di Pisa**, dalla pagina [www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canoni-di-locazionelocazione](http://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canoni-di-locazionelocazione) dal giorno **31/07/2025** fino al **30/09/2025 ore 23:59**, a **pena di sua irricevibilità**. Non saranno pertanto accolte richieste trasmesse oltre la scadenza o con l'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quella sopra indicata. Tale accesso presuppone il **possesso delle credenziali** del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) oppure l'attivazione di Carta Nazionale dei Servizi (CSN) o di Carta Identità Elettronica (CIE). E' possibile **presentare domanda on line**, anche utilizzando lo SPID, la CSN e la CIE intestata a persona diversa dal richiedente, **previo rilascio di delega specifica** da caricare nell'apposita area del modulo di domanda. **Il richiedente, compilati tutti i campi obbligatori presenti nella piattaforma, dovrà procedere al corretto invio del modulo on line tramite l'apposito pulsante "INOLTRA", a completamento della presentazione della domanda. Il ricevimento alla propria casella di posta elettronica del numero di protocollo, attesta l'effettiva e corretta trasmissione dell'istanza ai competenti uffici comunali. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione e d'invio del modulo da parte dell'utente sul Portale dei servizi on line.**

**Attenzione:** per coloro che hanno bisogno di supporto per la compilazione on-line della domanda è possibile rivolgersi al Servizio dei Facilitatori Digitali presenti presso i seguenti punti di accesso, gli orari e giorni di apertura possono variare:

- **Centro Polivalente San Zeno**, via San Zeno n. 17, sempre previo appuntamento al numero 050/7846982;
- **Punto Digitale Facile ANCoS**, via Matteucci n. 36, dal lunedì al giovedì la mattina 9.00-12.00 e il pomeriggio 15.00-18.00; Via F.lli Antoni n. 1: ogni mercoledì, 15:00-18:00
- **Punto Digitale Facile ASC**, c/o Officine Garibaldi, via V. Gioberti n. 39 il lunedì, mercoledì e venerdì la mattina 8.30-13.30 e il martedì e il giovedì 13.30-18.00, telefono 3517718765 oppure per email a [pisa.pdf@ascmil.it](mailto:pisa.pdf@ascmil.it)

Si ricorda all'utente si portare con sé tutta la documentazione richiesta dal presente bando per la compilazione della domanda.

### **Art. 5 – Documentazione da inoltrare.**

Oltre alla completa compilazione di tutti i campi del modulo presente sui Servizi on line, per la partecipazione al presente bando deve essere presentata la seguente documentazione:

- carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità. Nel caso in cui siano scaduti o siano in fase di rilascio, è possibile inviare il cedolino di richiesta di rinnovo/rilascio emesso dalla Questura. Sarà obbligo dell'interessato far pervenire al Comune di Pisa copia del nuovo documento all'indirizzo mail [ufficiocasa@comune.pisa.it](mailto:ufficiocasa@comune.pisa.it) ;
- contratto di locazione a uso abitativo, con gli estremi della avvenuta registrazione e del pagamento dell'imposta annuale di registro, fatta salva l'opzione d'adesione al regime della cedolare secca;
- nel caso di coniugi separati, copia della separazione legale o del provvedimento di separazione temporanea e urgente;
- nel caso previsto all'art. 1, punto 9) relativo a titolarità di ISE zero o inferiore al canone annuo di affitto previsto da contratto, modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto sostentatore relativo all'importo annuo dell'aiuto prestato oppure dichiarazione con la quale si attesti che il richiedente stesso o altri componenti del nucleo familiare sono titolari di redditi non assoggettati a IRPEF e che comunque gli consentono di pagare il canone di locazione per l'anno 2025;
- eventuale verbale di accertamento stato di disabilità/invalidità;
- nel caso di residenza fiscale all'estero di cui all'art. 1 punto 10), la documentazione rilasciata dall' autorità del paese di origine attestante lo stato reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare all'estero, dovrà essere allegata alla domanda o eventualmente fatta pervenire al Comune di Pisa entro e non oltre il termine previsto per le opposizioni. Tale documento è valido se rilasciato entro i 6 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, salvo che dallo stesso non sia prevista una diversa scadenza;



## COMUNE DI PISA

- documento bancario o postale riportante l'IBAN del conto per l'accredito, intestato al richiedente che ha presentato la domanda di contributo affitto;

### **Art. 6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie.**

L'Ufficio Politiche della Casa procede all'istruttoria delle domande pervenute, accertando la loro corrispondenza ai requisiti di cui al presente bando e si riserva di chiedere il rilascio di dichiarazioni mancanti, ove non recuperabili d'ufficio, nonché la rettifica di quelle erronee o incomplete, salvo i casi espressi di esclusione.

Con atto del Dirigente della Direzione n. 7 "Sociale, Disabilità, Politiche della Casa e Servizi Educativi" si adotta la graduatoria provvisoria anno 2025 che è costituita dall'elenco degli **Esclusi** e degli **Ammessi, suddivisi in Fascia "A" e "B"**, determinate alla luce **dell'incidenza canone/ISE stabilita dall'allegato A della deliberazione G.R.T. n. 851/2025**, e a **parità di incidenza**, formata adottando i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 24/07/2025 e di seguito indicati, già previsti dalla vigente normativa regionale in tema di E.R.P. (L.R.T. n. 2/2019):

I. ISEE più basso;

II. maggiore numero componenti nucleo familiare;

III. presenza nel nucleo familiare di soggetto disabile;

IV. presenza nel nucleo familiare di soggetto ultrasessantenne;

V. numero di protocollo di arrivo della domanda.

**La graduatoria provvisoria**, con l'indicazione del nome del Responsabile del Procedimento, verrà **pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pisa** e sarà possibile **presentare opposizione** avverso la medesima **tassativamente nei 10 giorni successivi**, sempre solo tramite **il Portale dei Servizi on line**. Il richiedente, compilati tutti i campi obbligatori presenti nella piattaforma, dovrà avere cura di controllare il corretto invio del modulo tramite l'apposito pulsante "INOLTRA", a completamento della procedura. Il ricevimento al proprio indirizzo di posta elettronica del numero di protocollo, attesta l'effettiva e corretta trasmissione dell'istanza ai competenti uffici comunali. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione e d'invio dell'opposizione da parte dell'utente. Non saranno accolte opposizioni trasmesse con l'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quella sopra indicata. Le opposizioni presentate oltre il termine di scadenza non verranno esaminate.

Ai sensi dell'art. 21 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2018, la Commissione ERP deciderà collegialmente sull'ammissibilità dei ricorsi e successivamente, sempre con atto dirigenziale e formata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 24/07/2025, **verrà approvata la graduatoria definitiva anno 2025 che sarà pubblicarla all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pisa per 15 giorni consecutivi**. Le graduatorie saranno pubblicate richiamando il numero di protocollo fornito in seguito al corretto inoltro della domanda on line. L'Ufficio Politiche della Casa non effettuerà comunicazioni di tipo personale ai soggetti partecipanti alla procedura di cui al presente bando. I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati esclusivamente all'Albo Pretorio on line e nella pagina istituzionale del Comune di Pisa, Area Amministrazione/Uffici/Politiche della Casa/Servizi -Salute, benessere e assistenza/Contributi per canoni di locazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy. Ciò sostituisce la comunicazione personale di cui ai vigenti artt. 8 e 10 bis della legge 241/90. Le suddette graduatorie avranno validità solo per l'anno 2025. L'Ufficio Politiche della Casa invierà i nominativi e i dati degli Ammessi e degli Esclusi sul portale di rendicontazione del contributo affitto della Regione Toscana.

**ATTENZIONE:** coloro che risulteranno **INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2025, DOVRANNO PRESENTARE COPIA DELLE RICEVUTE IN BOLLO O DEI BONIFICI BANCARI O POSTALI COMPROVANTI IL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO ANNO 2025 ENTRO IL 31/01/2026 tramite Portale dei Servizi on line del Comune di Pisa** dedicato al loro caricamento, che sarà attivo solo dopo la pubblicazione della suddetta graduatoria. Il richiedente, inserite tutte le mensilità pagate nei campi presenti nella piattaforma, dovrà inviare il modulo on line tramite l'apposito pulsante "INOLTRA", a completamento della procedura. Il ricevimento al proprio indirizzo di posta elettronica del numero di protocollo, attesta l'effettiva e corretta trasmissione della documentazione ai competenti uffici comunali. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione e d'invio del modulo da parte dell'utente. Non saranno accolte le attestazioni dei pagamenti dei canoni trasmesse oltre il termine di scadenza e con l'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quella sopra indicata.



## COMUNE DI PISA

### Art. 7 – Determinazione e durata del contributo.

I contributi economici erogati ai sensi del presente bando 2025 saranno finanziati sia con trasferimento di risorse regionali che con somme stanziare al bilancio di previsione del Comune di Pisa e quantificate come da deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 24/07/2025. Le suddette forme di finanziamento verranno sommate tra loro ai fini della determinazione del valore economico del contributo da erogare al singolo beneficiario, calcolo che sarà effettuato applicando le regole stabilite dalla vigente deliberazione G.R.T. n. 851 del 23/06/2025.

Il calcolo del contributo di cui al presente bando decorre dal 1° gennaio 2025 o da successiva data di stipula del contratto, fino al 31 dicembre 2025, fatta salva eventuale risoluzione anticipata del contratto, e viene erogato in un'unica soluzione nei limiti dello stanziamento delle risorse di finanziamento. L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'entità del contributo teorico massimo che è stabilito sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE e viene come di seguito calcolato:

- **Fascia A)** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00 annui;
- **Fascia B)** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00 annui.

Il canone annuo è quello previsto dal contratto di locazione e costituito dalla somma dei canoni di affitto mensili relativi all'anno 2025, al netto degli oneri accessori, o anche risultante da proroga o rinnovo oppure a seguito di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, ma sempre situato nel Comune di Pisa. Si specifica che nel caso di ricevuta/bonifico che non riporti chiaramente la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori e qualora non sia comunque possibile desumere ciò dal contratto, il canone annuale preso a riferimento sarà sempre quello indicato nel contratto di locazione allegato alla domanda. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità e non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori o uguale a 15 giorni, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

**N.B.: Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 24/07/2025, avente ad oggetto "Contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 11 della L. 431/1998- Criteri di accesso e ripartizione del fondo e di adozione del bando anno 2025.", si stabilisce quanto segue ai fini della liquidazione del contributo 2025:**

1. la graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno strutturate attraverso il ricorso alla divisione in Fascia A e B, formate alla luce del criterio di cui all'art. 3 "Requisiti dei beneficiari e condizioni di ammissibilità", punto 3.1, lettera i) del vigente allegato A della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 851 /2025;
2. il fondo di finanziamento sarà **prioritariamente impiegato per il pagamento degli appartenenti alla Fascia A della graduatoria definitiva 2025** che abbiano portato i pagamenti dei canoni, **procedendo con il suo progressivo scorrimento** della stessa sulla base dell'importo teorico riparametrato alla luce delle ricevute delle mensilità 2025 presentate e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**;
3. per soddisfare il maggior numero di beneficiari, di fissare **un tetto massimo di importo teorico da liquidare pari a € 1.200,00**, somma inferiore a quella previsto dalla normativa regionale.

**Pertanto l'inserimento nella graduatoria definitiva 2025 non dà automaticamente diritto all'erogazione del contributo, restando il suo progressivo pagamento per scorrimento subordinato alla sufficiente disponibilità delle risorse stanziare per l'anno 2025. Ai sensi l'art. 5.3 dell'allegato A) della deliberazione di G.R.T. n. 851 del 23/06/2025, non saranno erogati contributi aventi un importo inferiore ad € 200,00 e pertanto al di sotto di tale cifra, non verrà liquidata alcuna somma al vincitore.**

Secondo la normativa vigente, **il contributo sarà erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente** e il cui IBAN è indicato nella domanda on line. **Non sono accettati IBAN di carte prepagate, ricaricabili e di libretti postali. In caso di variazione dell'IBAN in corso d'anno, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Politiche della Casa all'indirizzo di posta elettronica ufficiocasa@comune.pisa.it.**

### Art. 8- Casi particolari

**Nel caso in cui il canone di locazione risulti da contratto diviso fra più nuclei anagraficamente residenti nello stesso alloggio, il canone annuo da indicare in domanda e da considerare ai fini dell'incidenza, è quello indicato**



## COMUNE DI PISA

specificatamente in contratto per il singolo nucleo o in subordine, quello risultante dalla divisione del canone annuo per il numero dei conduttori. In caso di più contratti di locazione intestati a diversi soggetti coabitanti e residenti in distinte porzioni di alloggio (camere), ognuno può individualmente far domanda di accesso al contributo indicando l'importo annuo del canone a proprio carico. Il contributo verrà erogato ai soli intestatari del contratto che abbiano partecipato al bando. Sia nel caso di **variazione del contratto di locazione per il medesimo alloggio**, che in quello di **cambiamento di residenza in altra unità immobiliare sempre nel Comune di Pisa nel periodo tra il 1 gennaio 2025 e fino la data di presentazione della domanda**, il richiedente dovrà inviare tramite modulo on line entrambi i contratti di locazione e nel caso di canoni diversi, **l'entità del canone annuo 2025 sarà calcolata andando a sommare gli importi delle singole mensilità risultanti da ciascuno dei diversi atti.**

**Nel caso di trasferimento di residenza in unità immobiliare diversa da quella originariamente dichiarata in domanda, ma sempre nel Comune di Pisa nel periodo tra la data di presentazione della domanda e il 31/12/2025**, il richiedente dovrà far pervenire tempestivamente e **comunque non oltre il 31/12/2025** il nuovo contratto registrato all'indirizzo [ufficiocasa@comune.pisa.it](mailto:ufficiocasa@comune.pisa.it). Il contributo sarà erogato solo previa verifica da parte dell'ufficio del perdurare dei requisiti di ammissibilità della domanda alla luce della somma dei canoni risultanti dai diversi contratti presentati rispetto al valore dell'ISE.

**Nel caso di trasferimento della propria residenza in altro comune dopo la presentazione della domanda**, l'erogazione riguarderà la quota di contributo calcolata sulla base dei mesi di effettiva residenza nel Comune di Pisa.

**Nel caso di decesso del beneficiario**, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva del presente bando e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. Se il decesso sia avvenuto dopo all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di effettiva locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo all'erede/i individuato/i, previa presentazione all'Ufficio Politiche della Casa di atto notorio attestante la loro qualità, adottato ai sensi delle disposizioni del codice civile e rilasciato dai Servizi Demografici.

**Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una sua proroga, un suo rinnovo o la stipula di nuovo contratto di locazione**, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, alla luce del numero dei mesi di effettiva locazione.

Se a seguito della presentazione delle ricevute attestanti **il pagamento degli affitti anno 2025 risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore al canone dichiarato in domanda**, il contributo da erogare verrà calcolato sulla base dei canoni effettivamente pagati riparametrati alla totalità del canone annuo.

### **Art. 9 – Mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore.**

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 24/07/2025, adottata in attuazione dell'art. 7, punto 7.3 dell'allegato A) della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025, il Comune di Pisa ha introdotto l'opzione che, **in caso di accertata morosità**, il contributo integrativo all'affitto destinato al conduttore venga erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria totale o parziale del debito e **previa presentazione da parte del richiedente di espressa dichiarazione attestante la sua incapacità economica di far fronte ai pagamenti**. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (come previsto dall'art. 11, comma 3 delle l. 431/98 come modificato con l. 269/20004). Si ricorda a tal fine che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale, **il pagamento del contributo a integrazione dei canoni di affitto anno 2025 è incompatibile con l'erogazione del contributo sfratti per lo stesso periodo di riferimento.**

### **Art. 10 - Norma finale.**

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Suligoj, Responsabile E.Q. "Ufficio Politiche della casa" del Comune di Pisa ([e.suligoj@comune.pisa.it](mailto:e.suligoj@comune.pisa.it)).

Per ogni informazione relativa al presente bando per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025, è possibile contattare l'Ufficio Politiche della Casa all'indirizzo mail [ufficiocasa@comune.pisa.it](mailto:ufficiocasa@comune.pisa.it) oppure al Numero Unico di



## COMUNE DI PISA

Contact Center del Comune di Pisa allo 050/7062 dal lunedì al venerdì, con orario 9:00-13:15 e 14:15-17:00; fuori dal suddetto orario è attivo un sistema IVR (Risposta Vocale Interattiva), disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

### **Art. 11- Informativa sul trattamento dei dati personali.**

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento le seguenti informazioni:

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore, email: [info@comune.pisa.it](mailto:info@comune.pisa.it); PEC [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)

Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale, via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa, e mail [privacy@comune.pisa.it](mailto:privacy@comune.pisa.it), PEC [comune.pisa@postacert-toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert-toscana.it)

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte.

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lettera e) del Reg. UE 679/2016 cui si unisce, per i servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente.

#### DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1.comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento - alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);



## COMUNE DI PISA

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI** (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

**OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO**

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI**

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato alla pagina <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/protezione-dati> inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail [privacy@comune.pisa.it](mailto:privacy@comune.pisa.it) o mediante PEC [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)

MEZZI DI TUTELA



## COMUNE DI PISA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR. Ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it>

Pisa, 30/07/2025

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Francesco Sardo**